



# MINISTERO DELLA DIFESA

## DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

### IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante “norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino–Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, concernente “norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino–Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente “codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “codice dell’ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni;
- CONSIDERATO** che, ai sensi degli articoli 690 e 692 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i Sovrintendenti vengono trattati, nel limite del 70% dei posti disponibili, attraverso un concorso interno, per titoli, riservato agli Appuntati Scelti e, nel limite del 30% dei posti disponibili, attraverso un concorso interno, per titoli ed esame scritto, riservato agli Appuntati Scelti, agli Appuntati, ai Carabinieri Scelti ed ai Carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni di servizio;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto ministeriale 22 giugno 2011 –registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n. 356– concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;

- VISTA** la lettera n. 61/2-2 SVR del 7 novembre 2012 con la quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha trasmesso gli elementi di programmazione relativi all'emanazione di un bando di concorso interno, per titoli, per l'immissione di 315 Allievi Vicebrigadieri del ruolo Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri al 12° corso trimestrale di aggiornamento e formazione professionale;
- VISTO** il foglio M\_DSSMD0090868 del 13 novembre 2012 con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato il nulla contro all'emanazione del sopracitato bando di concorso;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 2012, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare,

## **D E C R E T A**

### **Art. 1**

#### Posti a concorso

1. E' indetto un concorso interno, per titoli, riservato agli Appuntati Scelti, per l'ammissione al 12° corso trimestrale di aggiornamento e formazione professionale di 315 Allievi Vicebrigadieri del ruolo Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri. Il numero dei posti potrà subire modificazioni fino alla data di effettivo inizio del corso al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze dell'Arma dei Carabinieri connesse alla consistenza del ruolo Sovrintendenti.
2. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione nel sito [www.persomil.difesa.it](http://www.persomil.difesa.it) che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.  
In ogni caso la stessa Amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di auto – organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun rimborso ai candidati per le eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.

### **Art. 2**

#### Riserve di posti

1. Dei 315 posti messi a concorso, 7 sono riservati ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni. I beneficiari della riserva, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, potranno essere assegnati per l'impiego presso una sede di servizio della provincia di Bolzano.
2. I posti riservati che non fossero ricoperti per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti agli altri candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

### **Art. 3**

#### Requisiti di partecipazione

1. Al concorso possono partecipare gli Appuntati Scelti che non intendono partecipare nell'anno 2012 all'analogo concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al 18° corso trimestrale di qualificazione di 135 Allievi Vicebrigadieri del ruolo Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri

per la copertura del 30% delle vacanze organiche del ruolo di cui all'articolo 690, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande rivestano tale grado e che:

- a) siano idonei al servizio militare incondizionato o siano stati giudicati permanentemente inidonei in modo parziale al servizio d'istituto. Coloro che temporaneamente non sono idonei saranno ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneità alla data d'inizio del corso di cui al successivo articolo 9, comma 1;
  - b) abbiano riportato nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio equivalente;
  - c) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
  - d) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
  - e) non siano sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, né siano sospesi dal servizio, né si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;
  - f) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, inidonei all'avanzamento al grado superiore.
2. I requisiti suindicati debbono essere posseduti fino alla data di effettivo inizio del corso di formazione. I vincitori del concorso che alla data di presentazione presso il reparto d'istruzione non siano idonei al servizio militare incondizionato per infermità o per altre cause indipendenti dalla loro volontà e non riacquistino l'idoneità entro il termine di cui al successivo articolo 9, comma 2, saranno esclusi dal corso e saranno ammessi, a domanda, per una sola volta, a riacquistata idoneità fisica, al primo analogo corso utile, purché continuino a mantenere il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1. L'idoneità al servizio militare incondizionato non è richiesta per i vincitori che abbiano partecipato al concorso quali permanentemente inidonei in modo parziale al servizio d'istituto.

#### **Art. 4**

##### Domanda di partecipazione al concorso

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inoltrata esclusivamente on-line sul sito internet [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it) o sul portale Leonardo accessibile da qualsiasi comando dell'Arma dei Carabinieri, seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nel Giornale Ufficiale della Difesa, consultabile sul sito internet [www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale](http://www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale). Il candidato dovrà stampare una copia della domanda, sottoscriverla e consegnarla al Comando del reparto/ente di appartenenza. Per la data di presentazione farà fede quella riportata sul modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato. La domanda presentata on-line non potrà essere modificata all'atto della sottoscrizione. I candidati che si trovino per motivi di servizio in territorio estero potranno compilare la domanda su modello non conforme, purché contenente gli stessi dati di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando e presentarla, entro il medesimo termine, al Comando del reparto/ente di appartenenza. In tali casi, per la data di presentazione, farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'autorità/comando ricevente.
2. Nella domanda, il candidato, oltre a rilasciare le dichiarazioni contenute nel modulo (fac-simile nel citato allegato A), dovrà indicare il possesso di eventuali titoli di merito che ritenga utili ai fini della valutazione tra quelli riportati nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente bando.

#### **Art. 5**

##### Istruttoria delle domande ed esame dei requisiti

1. I Comandi di reparto/ente di appartenenza dei candidati dovranno inoltrare al rispettivo

Comando di corpo, entro 20 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:

- a) le copie delle domande di partecipazione al concorso sottoscritte e consegnate dai candidati;
  - b) la documentazione caratteristica dei candidati, aggiornata alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
2. I Comandi di corpo, entro i successivi 60 giorni, dovranno:
- a) controllare la veridicità di quanto dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione;
  - b) inviare per ciascun candidato al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento:
    - la copia della domanda di partecipazione al concorso ricevuta dal reparto/ente di appartenenza del militare;
    - la documentazione matricolare, in copia conforme, aggiornata alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
    - la documentazione caratteristica, in copia conforme, riferita all'ultimo quinquennio;
    - la scheda relativa alla valutazione dei titoli di merito (modello in allegato C, che costituisce parte integrante del presente bando), effettuata secondo i criteri di cui al successivo articolo 7 e all'allegato D. Detta scheda dovrà essere sottoscritta per presa visione ed accettazione dal candidato.

#### **Art. 6**

##### Commissione esaminatrice

Con successivo decreto del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata sarà nominata la Commissione esaminatrice del concorso, composta da:

- a) un Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
- b) un Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a Maggiore, membro;
- c) un Luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, membro;
- d) un Brigadiere Capo dell'Arma dei Carabinieri, segretario senza diritto al voto.

#### **Art. 7**

##### Valutazione dei titoli di merito e graduatoria finale

1. La Commissione esaminatrice, in base alle schede riepilogative di cui al citato allegato C compilate dai Comandi di corpo, verificherà la corretta assegnazione ai candidati del punteggio per il possesso dei titoli di merito, secondo le modalità riportate nella tabella in allegato D, che costituisce parte integrante del presente bando. Se dall'esame di dette schede emergono valutazioni errate, la Commissione esaminatrice procederà all'attribuzione del punteggio corretto.
2. Saranno valutati solo i titoli:
  - a) dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Il servizio effettivamente prestato nell'ambito delle attività indicate nelle apposite leggi relative alla partecipazione delle Forze Armate alle operazioni internazionali e nell'accordo per la partecipazione italiana alla Forza Multinazionale ed Osservatori (MFO) in Sinai o in quelle di soccorso umanitario, la valutazione caratteristica nell'ultimo quinquennio nel grado di Appuntato Scelto, l'anzianità di grado e quella di servizio saranno acquisiti direttamente dalla documentazione matricolare e caratteristica;
  - b) riportati nella documentazione matricolare.
3. La graduatoria finale di merito sarà formata sulla base del punteggio acquisito nella valutazione dei titoli (a parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e la minore età), approvata con decreto dirigenziale e pubblicata nel Giornale Ufficiale della Difesa.
4. I candidati saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla frequenza del 12° corso trimestrale di aggiornamento e formazione professionale, secondo l'ordine della graduatoria, fino

a concorrenza dei posti messi a concorso, tenuto conto della riserva prevista dal precedente articolo 2. Se i posti riservati non fossero ricoperti per insufficienza di candidati riservati idonei, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente articolo 2, comma 2.

### **Art. 8**

#### Esclusioni

L'Amministrazione può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non sia in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso al corso, nonché escluderlo dalla sua frequenza, se il difetto dei requisiti viene accertato durante il corso stesso, o dichiararlo decaduto dalla nomina.

### **Art. 9**

#### Presentazione al corso

1. Il 12° corso trimestrale di aggiornamento e formazione professionale, della durata di tre mesi, avrà inizio, salvo diverse comunicazioni, entro aprile 2013 presso un reparto d'istruzione dell'Arma e sarà svolto secondo il piano di studio di cui all'allegato F.  
Gli Allievi permanentemente inidonei in modo parziale al servizio di istituto, fermo restando il piano di studio, svolgeranno tutte le attività teoriche, nonché quelle pratiche compatibili con la ridotta capacità lavorativa e specifiche lezioni, alternative alle prove fisiche, in materie utili al loro futuro impiego. Il corso si concluderà con un esame orale.
2. I vincitori del concorso che non si presenteranno presso il reparto d'istruzione nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti dal citato reparto, entro i primi dieci giorni di corso, con altri candidati idonei che seguono nella graduatoria, tenuto conto della riserva di posti di cui al precedente articolo 2. Il medesimo reparto di istruzione potrà, comunque, autorizzare i vincitori, per comprovati gravi motivi da comunicare tempestivamente per il tramite del Comando d'appartenenza, a differire la presentazione fino al settimo giorno dalla data d'inizio del corso.
3. La rinuncia alla frequenza del corso, espressa o tacita, è irrevocabile.

### **Art. 10**

#### Nomina a Vicebrigadiere

1. Gli Allievi giudicati idonei al termine del corso trimestrale di aggiornamento e formazione professionale saranno nominati Vicebrigadieri e destinati presso i reparti d'impiego secondo le modalità all'epoca vigenti.
2. La successiva destinazione di servizio avverrà secondo le modalità all'epoca vigenti, fermo restando quanto previsto per i vincitori di concorso che avranno fruito della riserva di posti di cui al precedente articolo 2.

### **Art. 11**

#### Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – I Reparto – 2^ Divisione Reclutamento Sottufficiali per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione e per la valutazione dei titoli. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico – economica o di impiego del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, agli enti previdenziali.

3. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale per il Personale Militare, titolare del trattamento, che nomina, ognuno per le parti di competenza, responsabili del trattamento dei dati personali:

- a) i responsabili degli enti di cui al precedente articolo 5;
- b) il Presidente della Commissione di cui al precedente articolo 6;
- c) il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa.

Roma, 19 novembre 2012



C.A. Francesco TARRICONE

*Tarricone*